

TARI : TASSA RIFIUTI 2017

Per cosa è dovuta

La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dal prelievo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 Cod. civ. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In assenza di planimetria ed in sede di accertamento la superficie assoggettata è pari all'80 per cento della superficie catastale. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES applicata nel 2013.

Chi deve pagarla

Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Quando si paga

Il regolamento comunale prevede due scadenze:

31 MAGGIO: ACCONTO

30 NOVEMBRE: SALDO

Il pagamento, ai sensi del comma 688 dell'articolo unico della Legge n. 147/2013 e successive modificazioni, dovrà essere effettuato presso le banche o gli uffici postali tramite i modelli F24 precompilati e recapitati a domicilio da GEOVEST SRL.

Se il contribuente non riceve l'avviso di pagamento

Qualora tale avviso non dovesse pervenire entro i 5 giorni lavorativi antecedenti le scadenze, il contribuente dovrà recarsi presso l'ufficio Geovest in Via Marconi, 36 – Nonantola al fine di ottenere il rilascio di copia dell'avviso di pagamento.

Se il contribuente non paga alla scadenza

In caso di pagamento tardivo della rata, e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo alla scadenza, il contribuente deve recarsi allo sportello Geovest srl – Via Marconi 36 - Nonantola per richiedere l'emissione di un nuovo mod. F24 comprensivo della sanzione ridotta come previsto dalla normativa vigente sul Ravvedimento Operoso.

In caso di tardivo pagamento senza che il contribuente si sia avvalso dell'istituto del ravvedimento operoso, Geovest applicherà la sanzione del 30% sull'importo versato tardivamente e gli interessi legali calcolati a giorni.

In caso di mancato pagamento il Comune emette un atto di accertamento, applicando la sanzione, pari al 30% della tassa dovuta e non pagata e gli interessi di mora.

La presentazione della dichiarazione

I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione di inizio, variazione e cessazione dell'occupazione o detenzione o possesso dei locali. Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate.

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dalla data in cui:

1. ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili alla tassa;
2. si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
3. si verifica la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, va presentata direttamente agli uffici Geovest, o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica alla casella di pec geovest@pec.aitec.it allegando un documento d'identità. In caso di spedizione fa fede la data di invio. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Sono previste riduzioni o agevolazioni

Il regolamento comunale prevede diverse agevolazioni e riduzioni, sia per l'utenza domestica che non domestica. Tutte le riduzioni e agevolazioni devono essere richieste dall'interessato.

Utenza domestica

- Abitazioni tenute a disposizione o altro uso limitato e discontinuo per più di 183 giorni/anno
- Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o dimorano per più di sei mesi all'anno all'estero
- Smaltimento in proprio di scarti compostabili mediante compostaggio domestico
- Uso pannolini lavabili
- Zone non servite

Utenza non domestica

- Avvio al recupero a proprie spese di rifiuti assimilati agli urbani (dichiarazione da presentare ogni anno entro il 28 febbraio)
- Locali ed aree ad uso stagionale
- Superfici relative alle aree scoperte operative
- Scuole

Tariffa giornaliera

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera.

L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

Rimborsi

Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Errata compilazione modello F/24

Nel caso in cui successivamente al versamento TARI il contribuente si accorga di avere erroneamente compilato il modello di versamento F24 attribuendo, ad esempio, errati codici tributo, sempreché il totale versato corrisponda a quanto complessivamente dovuto, è possibile inoltrare all'Ufficio una comunicazione indicando i dati errati inseriti nel modello F24 e le corrispondenti correzioni da apportare.

Errata digitazione da parte dell'intermediario (banca o posta) del codice catastale del Comune.

Quando il modello F24 è correttamente compilato con l'esatta indicazione del codice catastale F930 corrispondente al Comune di Nonantola, ma, a causa di un errore di digitazione dell'operatore, viene inserito nel terminale un codice differente con conseguente riversamento della somma ad altro Comune, su richiesta dell'interessato, le banche e gli uffici postali devono procedere alla rettifica del codice ai sensi della Risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I contribuenti che si trovano in questa situazione sono invitati ad inoltrare una richiesta scritta (può essere utilizzato il modello già predisposto dal Comune), alla banca o all'ufficio postale nel quale hanno eseguito il versamento, al fine di ottenere la correzione dell'errore. Una copia della lettera dovrà essere inviata e consegnata per conoscenza all'Ufficio Tributi (anche a mezzo e-mail a tributi@comune.nonantola.mo.it)
Si precisa che il Comune non può chiedere direttamente la correzione, in quanto si tratta di un rapporto privatistico tra la banca/posta e contribuente, pertanto sarà quest'ultimo che dovrà chiedere la correzione presentando idonea documentazione dalla quale sia rilevabile l'errore.